

- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO CON AUTOVEICOLI
DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con delibera di C.C. n. 53 del 29/9/97

Art. 5 - (Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio con autoveicoli di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale.

L'Assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta a seguito dell'esperimento di apposito concorso pubblico.

Art. 6 - (Rilascio della licenza)

La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco sulla scorta delle risultanze del concorso pubblico all'uopo esperito per ogni autoveicolo presente in servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Art. 7 - (Durata delle licenze)

La licenza comunale d'esercizio ha la durata di un anno rinnovabile, fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 8 - (Trasferibilità della Licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere trasferita previo assenso dell'Amministrazione comunale, quanto il titolare si trovi in una delle condizioni elencate all'art. 9 co. 1 lettere a), b) e c) della Legge quadro, in favore dallo stesso designato in possesso dei requisiti prescritti.

Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:

- in caso di morte del Titolare ad uno degli eredi appartenenti a nucleo familiare, se in possesso dei requisiti necessari nonchè, entro il termine di 2 anni, previa autorizzazione sindacale, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, sempre che disponga dei requisiti previsti per l'esercizio.

Art. 9 - (Parziale ritiro delle licenze)

Le licenze comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

Art. 10 - (Sospensione della licenza)

Art. 1 - (Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell'art. 58 VI° comma del Testo Unico n. 393 del 15/6/1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge quadro 15/1/1992, n. 21, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - (Determinazione del numero degli autoveicoli da impiegare nel servizio)

Saranno adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente n. 3 veicoli del Tipo fino a 9 posti.

Art. 3 - (Domanda per svolgere l'esercizio del servizio)

Chi intende ottenere la licenza comunale per svolgere il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve partecipare al concorso pubblico all'uopo bandito dall'Amministrazione Comunale. Nella domanda, oltre alle generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa, nonché il possesso dei requisiti e gli elementi indicati da unito schema di bando di concorso pubblico. Andranno altresì allegati all'istanza i documenti ivi indicati.


Art. 4 - (Titoli preferenziali)

Nell'assegnazione delle licenze di esercizio costituiscono titoli preferenziali:

- a) Idoneità o capacità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale conseguita a norma del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, punti 10;
- b) Laurea punti 9;
- c) Diploma di maturità punti 6;
- d) Patente di guida Cat. "D" e certificato di abilitazione professionale "KD", punti 5;
- e) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa di trasporto pubblico di persone, punti 1 a semestre fino ad un massimo di quattro semestri;
- f) Attestato o diploma di lingua straniera punti 3;
- g) Possesso di titoli o attestati pubblici afferenti alla materia del trasporto, punti 2.



IL SINDACO
Andrea PESSOLANO



Art. 5 - (Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio con autoveicoli di noleggio con conducente occorre il possesso della licenza comunale di esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale.

L'Assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta a seguito dell'esperimento di apposito concorso pubblico.

Art. 6 - (Rilascio della licenza)

La licenza comunale d'esercizio è rilasciata dal Sindaco sulla scorta delle risultanze del concorso pubblico all'uopo esperito per ogni autoveicolo presente in servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.

Art. 7 - (Durata delle licenze)

La licenza comunale d'esercizio ha la durata di un anno rinnovabile, fatti salvi i casi in cui la licenza stessa potrà essere ritirata prima della scadenza secondo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 8 - (Trasferibilità della Licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere trasferita previo assenso dell'Amministrazione comunale, quanto il titolare si trovi in una delle condizioni elencate all'art. 9 co. 1 lettere a), b) e c) della Legge quadro, in favore dallo stesso designato in possesso dei requisiti prescritti.

Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:

- in caso di morte del Titolare ad uno degli eredi appartenenti a nucleo familiare, se in possesso dei requisiti necessari nonchè, entro il termine di 2 anni, previa autorizzazione sindacale, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, sempre che disponga dei requisiti previsti per l'esercizio.

Art. 9 - (Parziale ritiro delle licenze)

Le licenze comunali d'esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

Art. 10 - (Sospensione della licenza)

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei casi di infrazione non passibili di revoca, derivanti da infrazione stradale.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Art. 11 - (Revoca della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) - quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) - se l'attività viene esercitata da altri che non sia titolare della licenza;
- c) - quando l'attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) - quando il titolare della licenza e i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f) - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazione varie del presente regolamento;
- g) - quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 12 - (Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) - per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 17;
- b) - per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) - per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi sei a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) - per fallimento del titolare della licenza;
- e) - per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
- f) - per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 8.

Art. 13 - (Verifica e revisione degli autoveicoli)

Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale.

Tali verifiche non possono implicare, accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile (Art. 113 T.U. dell'8/12/1933, art. 145 co. II T.U. n. 393 del 15/6/1959).

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. n. 393 del 15/6/59.

Ove invece l'autoveicolo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda al ripristino o alla sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 11, lett. c).

Art. 14 - (Contachilometri)

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'Autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.

Art. 15 - (Sostituzione degli autoveicoli)

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco di intesa con la Commissione di cui al precedente articolo 13.

L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Sindaco, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 16 - (Inizio del servizio)

Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale d'esercizio, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 15 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di 60 giorni ove l'interessato dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per cause di forza maggiore.

L'interessato dovrà, comunque dimostrare di aver provveduto all'acquisto dell'autoveicolo entro trenta giorni dalla notifica della licenza.

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi nei casi di infrazione non passibili di revoca, derivanti da infrazione stradale.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

Art. 11 - (Revoca della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.

La revoca viene disposta nei seguenti casi:

- a) - quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) - se l'attività viene esercitata da altri che non sia titolare della licenza;
- c) - quando l'attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) - quando il titolare della licenza e i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) - quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- f) - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazione varie del presente regolamento;
- g) - quando sia stato trasferito il domicilio in altro Comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) - per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 12 - (Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere senz'altro:

- a) - per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall'art. 17;
- b) - per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
- c) - per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi sei a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
- d) - per fallimento del titolare della licenza;
- e) - per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
- f) - per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 8.

Art. 22 - (Obblighi per i conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civiltà e senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:


- a) - conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) - segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) - presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 13 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) - rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 17;
- e) - curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) - compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) - visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto per agevolarne la restituzione al proprietario;
- h) - tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. 2 della L. 21/92, vengono stabilite le seguenti condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap accesso facilitato all'autovettura.


Art. 23 - (Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) - procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito del Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- b) - esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- c) - far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- d) - negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo;



IL SINDACO
Andrea PESSOLANO



Art. 17 - (Tariffe)

Con deliberazione della Giunta Municipale, sono fissati i massimi delle tariffe, tenuto conto della potenza o del tipo dell'autoveicolo, in base al chilometraggio ed a particolari qualità del servizio commissionato.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte le tariffe e di renderle anche note agli alberghi, pensioni ed agenzie di viaggio.

Art. 18 - (Divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche)

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 19 - (Sospensione della corsa)

Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Art. 20 - (Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato)

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 21 - (Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

- e) - portare animali propri nell'autoveicolo;
- f) - deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- g) - chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- h) - fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto quanto previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

